



*Prefettura di Verona*  
*Ufficio territoriale del Governo*

Verona, data e numero del protocollo informatico

Al Sig. Presidente della Provincia	VERONA
Al Sig. Sindaco del Comune	VERONA
Ai Sigg. Sindaci della provincia di	VERONA
Al Sig. Dirigente Ispettorato Territoriale del Lavoro	VERONA
Al Sig. Direttore generale Ulss 9 Scaligera	VERONA
Al Sig. Dirigente Ufficio Scolastico Territoriale	VERONA
Al Sig. Presidente Confcommercio	VERONA
Al Sig. Presidente Confesercenti	VERONA
Al Sig. Presidente Federalberghi	VERONA
Al Sig. Direttore generale di Veronafiore	VERONA
Al Sig. Direttore generale soc. Hellas Verona f.c. s.p.a.	VERONA
Al Sig. Direttore generale ATV	VERONA
Al Sig. Coordinatore RFI	VERONA
Al Sig. Direttore soc. Trenord	MILANO
e, p.c.:	
Al Sig. Questore	VERONA
Al Sig. Comandante Provinciale Carabinieri	VERONA
Al Sig. Comandante Provinciale Guardia di Finanza	VERONA
Al Sig. Comandante Provinciale Vigili del fuoco	VERONA

**Oggetto:** Decreto Legge 24 dicembre 2021, n. 221 recante "Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19" .

Si fa seguito alla prefettizia n. 102640 del 01/12/2021, per richiamare l'attenzione sulla circolare del Ministero dell'Interno-Gabinetto del 29 dicembre c.a., pubblicata sul sito dello stesso Dicastero.

Nella suddetta direttiva viene rammentato che sulla Gazzetta Ufficiale del 24 dicembre 2021, n. 305, è stato pubblicato il decreto legge di pari data n. 221 che proroga fino al prossimo 31 marzo 2022 lo stato di emergenza nazionale connesso al protrarsi dell'epidemia da COVID-19 modulando, in considerazione

4



*Prefettura di Verona*  
*Ufficio territoriale del Governo*

dell'aggravamento della curva dei contagi, il quadro delle vigenti misure di contenimento alla diffusione del predetto virus.

Parimenti sono prorogate al 31 marzo 2022 le disposizioni transitorie recate dall'art. 6, comma 1, del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, per il cui contenuto si rimanda alla circolare precedente del 01/12/2021.

Con riferimento agli ambiti di interesse maggiormente pregnanti ai fini delle attività di controllo, si segnalano all'attenzione delle SS.LL. le disposizioni in materia di: a) durata e impiego delle certificazioni verdi COVID-19 (artt. 3, 5 e 8); b) utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie (art. 4); c) eventi, feste e discoteche (art. 6).

**a) Durata e impiego delle certificazioni verdi COVID-19 (artt. 3, 5 e 8)**

L'art. 3 stabilisce che dal prossimo 1° febbraio 2022 la durata del green pass rilasciato a seguito dell'avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2 sia ridotta da nove a sei mesi.

L'art. 5 dispone che, dal 25 dicembre u.s. e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica, il consumo di cibi e bevande al chiuso nei servizi di ristorazione, anche quando avviene al banco, è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso della certificazione verde "rafforzata". Restano ferme le disposizioni che, in relazione ai servizi di ristorazione alberghiera riservati ai clienti ivi alloggiati, come anche per le mense aziendali e il catering continuativo su base contrattuale, prescrivono l'utilizzo del green pass "base".

Il successivo art. 8 stabilisce che, dal prossimo 10 gennaio 2022 e fino alla cessazione dello stato di emergenza, il possesso del green pass "rafforzato" è obbligatorio per l'accesso a:

- musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
- piscine, centri natatori, palestre e sport di squadra, limitatamente alle attività al chiuso, nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce;
- centri benessere al chiuso;
- centri termali (salvo che per livelli essenziali di assistenza e attività riabilitative o terapeutiche);
- parchi tematici e di divertimento;
- centri culturali, centri sociali e ricreativi al chiuso (esclusi i centri educativi per l'infanzia);

4



*Prefettura di Verona*  
*Ufficio territoriale del Governo*

- sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò.

Le previsioni normative sul possesso del green-pass non trovano applicazione nei riguardi dei minori di età inferiore ai dodici anni e dei soggetti per i quali sussista una controindicazione clinica alla vaccinazione.

**b) Utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie (art. 4)**

Dal 25 dicembre u.s. e fino al prossimo 31 gennaio 2022, è ripristinato, anche in zona bianca, l'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche nei luoghi all'aperto, di cui all'art. 1 del d.P.C.M. 2 marzo 2021.

Inoltre, dal 25 dicembre u.s. e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica, dando seguito alla previsione di carattere generale di cui al citato art. 1, comma 7, dello stesso D.P.C.M., che fa salve specifiche disposizioni in materia di dispositivi di protezione delle vie respiratorie, è fatto obbligo di indossare mascherine del tipo FFP2:

- in occasione di spettacoli aperti al pubblico che si svolgono all'aperto o al chiuso in teatri, sale da concerto, cinema, locali di intrattenimento e musica dal vivo (e altri locali assimilati) nonché per gli eventi e le competizioni sportive che si svolgono al chiuso o all'aperto. In tutti questi luoghi, diversi dai servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, e per il medesimo periodo di tempo è anche vietato il consumo di cibi e bevande al chiuso;
- per l'accesso e l'utilizzo di tutti i mezzi di trasporto di cui all'art. 9-quater del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.

**c) Eventi, feste e discoteche (art. 6)**

Dal 25 dicembre u.s. e fino al prossimo 31 gennaio 2022, sono vietati le feste, comunque denominate, gli eventi a queste assimilati e i concerti che implicino assembramenti in spazi aperti.

Nel medesimo periodo, sono sospese le attività che si svolgono in sale da ballo, discoteche e locali assimilati.



*Prefettura di Verona*  
*Ufficio territoriale del Governo*

Tanto premesso, in materia di controlli, ed anche alla luce delle risultanze della Riunione di Coordinamento delle Forze di Polizia tenutasi in data odierna, si richiama l'esigenza di osservare le disposizioni finalizzate al contenimento dell'epidemia, con particolare richiamo alle imminenti festività di fine ed inizio anno.

Peraltro, si rammenta come, a mente dell'art. 6 del DL 221, le tradizionali feste organizzate negli spazi pubblici all'aperto nella serata del 31 dicembre, già oggetto in alcuni contesti urbani di specifiche ordinanze sindacali di divieto, risultino ora generalmente vietate laddove implicino il rischio di assembramenti.

L'esigenza di una mirata intensificazione dei dispositivi di controllo viene in rilievo anche nelle successive giornate prefestive e festive che presumibilmente saranno connotate da un'intensa mobilità urbana, specie nelle zone centrali e in quelle comunque contraddistinte da una maggiore concentrazione di locali ed esercizi aperti al pubblico.

Si confida nella consueta e puntuale collaborazione.

p. IL PREFETTO t.a.  
IL VICE PREFETTO VICARIO  
(De Carlini)